Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — **Roma - Sabato, 26 maggio 1934 - Anno XII** — **Numero 124**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal* 1° *gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del* 31 *dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenze.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 13 luglio 1933-XI, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 30 novembre 1922, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Guidi Vincenzo, fu Luigi.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 7 settembre 1933-XI, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 28 dicembre 1924, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Mola Vincenzo, di Michele.

(6637)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 30 aprile 1934, n. 795.
Modificazioni al testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliere e sugli assegni fissi per il Regio esercito, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3458.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliere e sugli assegni fissi del Regio esercito, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3458;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di aggiornare le disposizioni relative alla indennità cavalli, in relazione alle nuove norme stabilite in materia di razioni foraggio agli ufficiali del Regio esercito;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 39 e 41 del testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliere e sugli assegni fissi per il Regio esercito, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, sono sostituiti rispettivamente i seguenti:
« Art. 39. — La cessazione o la riduzione del numero delle razioni foraggio incomincia dopo il sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione o partecipazione del provvedimento per effetto del quale si perde, è sospeso o ridotto, ai termini degli articoli precedenti, il diritto alle razioni di foraggio ».
« Art. 41. — Agli ufficiali che, secondo le disposizioni in vigore, hanno diritto a razione foraggio, è assegnata un'indennità cavalli nella seguente misura annua nominale al lordo delle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561:

a) ufficiali con diritto a due o più razioni foraggio:

se provvisti di quattro cavalli di proprietà .	L. 2000
se provvisti di tre cavalli di proprietà . . .	» 1600
se provvisti di due cavalli di proprietà . . .	» 1200
se provvisti di un cavallo di proprietà ed uno di carica	» 1050
se provvisti solo di un cavallo di proprietà .	» 900
se provvisti solo di un cavallo di carica . .	» 450

b) ufficiali con diritto ad una razione foraggio:

se provvisti di cavallo di proprietà	L. 700
se provvisti di cavallo di carica	» 250

c) ufficiali con diritto al solo cavallo di carica:

se effettivamente provvisti del cavallo . . .	L. 250.

« La spesa per la paglia da lettiera e per la ferratura dei cavalli di carica è sostenuta dall'Amministrazione e valgono in merito le stesse modalità stabilite per i cavalli di truppa.

« Tutti gli ufficiali contemplati nel presente articolo che verranno a trovarsi temporaneamente privi di cavallo avranno diritto, per non più di sessanta giorni, alla metà dell'ultima indennità goduta ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 347, foglio 95. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 aprile 1934, n. 796.

Modifiche alla legge 1° giugno 1931, n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 1° giugno 1931, n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di rettificare la tabella *A* annessa alla legge n. 886 sopra citata;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per gli affari esteri, per l'interno e per la marina, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La tabella *A* annessa alla legge 1° giugno 1931, n. 886, è rettificata nel senso che l'indicazione « Comando del corpo d'armata: Torino », anzichè seguire, precederà il gruppo di Comuni della provincia di Torino.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG — DI CROLLALANZA — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 347, foglio 94. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 aprile 1934, n. 797.

Convenzione modificativa con la Società anonima « Partenopea » di navigazione, esercente i servizi marittimi sovvenzionati del Gruppo C (Isole Partenopee e Pontine).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le convenzioni:

9 novembre 1925 stipulata col comm. Luigi Piscitelli fu Luigi, domiciliato in Napoli, per Società da costituire, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il Gruppo *C* (Isole Partenopee e Pontine), convenzione nella quale al comm. Luigi Piscitelli predetto fu poi sostituita a tutti gli effetti la Società « Partenopea » anonima di navigazione, sedente in Napoli;

16 marzo 1927 e 27 ottobre 1927 portanti modificazioni a quella 9 novembre 1925 suindicata;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di ulteriori modificazioni alle convenzioni 9 novembre 1925 e 27 ottobre 1927 sopra indicate e di particolari provvedimenti allo scopo di porre la Società « Partenopea » in condizioni di assicurare la regolare continuità delle comunicazioni marittime indispensabili tra Napoli e le isole Partenopee e Pontine;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per i lavori pubblici e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'allegata convenzione stipulata addì 20 aprile 1934-XII con la Società « Partenopea » anonima di navigazione, sedente in Napoli, e che modifica quelle in data 9 novembre 1925 e in data 27 ottobre 1927 per l'esercizio delle

linee di navigazione costituenti il Gruppo *C* (Isole Partenopee e Pontine).

Art. 2.

Per provvedere alla spesa di cui all'art. 4 della convenzione sopra indicata lo stanziamento del capitolo 33 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1933-34 è aumentato di L. 1.100.000, restando diminuito di pari somma lo stanziamento del capitolo 72 dello stesso esercizio.

La spesa prevista dalla tabella annessa al R. decreto-legge 13 dicembre 1928, n. 3103, è aumentata di L. 1.100.000 per l'esercizio 1933-34.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 347, foglio 82. — MANCINI.

Convenzione modificativa di quelle 9 novembre 1925 e 27 ottobre 1927 stipulate con la Società « Partenopea » anonima di navigazione, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il Gruppo C (Isole Partenopee e Pontine).

PREMESSO:

Che con convenzione in data 9 novembre 1925 - approvata con decreto interministeriale 24 stesso mese, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre successivo - il comm. Luigi Piscitelli fu Luigi, domiciliato in Napoli assunse, per società da costituire, l'esercizio delle linee di navigazione sovvenzionate costituenti il Gruppo *C* (Isole Partenopee e Pontine) per la durata di anni venti a cominciare dal 1° gennaio 1926, verso l'annua sovvenzione di lire it. 4.150.000 (quattromilionicentocinquantamila);

Che con decreto interministeriale 15 febbraio 1926 - registrato alla Corte dei conti il 24 stesso mese - al comm. Luigi Piscitelli fu Luigi fu sostituita nella convenzione predetta a tutti gli effetti la Società « Partenopea » anonima di navigazione, sedente in Napoli;

Che con convenzione in data 16 marzo 1927 - approvata con decreto interministeriale 19 marzo 1927-V, registrato alla Corte dei conti il 21 stesso mese - la durata della predetta convenzione 9 novembre 1925 fu portata ad anni ventuno;

Che con convenzione in data 27 ottobre 1927 - approvata con decreto interministeriale 15 dicembre 1927-V, registrato alla Corte dei conti il 24 stesso mese - alla su citata convenzione 9 novembre 1925 vennero portate alcune modificazioni per rendere i servizi in essa contemplati meglio rispondenti ai bisogni delle popolazioni costiere ed isolane interessate;

La Società « Partenopea » fin dall'ottobre 1931 ebbe ad esporre al Ministero delle comunicazioni che per l'avvenuta rarefazione del movimento dei passeggeri sulle proprie linee in conseguenza della crisi generale dei traffici, l'esercizio dei servizi marittimi affidatile le causava sì gravi perdite da non poter ulteriormente assicurare la regolare continuazione dei servizi stessi senza opportune provvidenze statali, ed il Ministero delle comunicazioni, esaminata la situazione della azienda sociale ed accertata la verità di quanto esposto dalla Società, mentre prendeva in considerazione la domanda da essa avanzata di un congruo aumento di sovvenzione, autorizzava intanto la Società stessa a ridurre dal 16 aprile 1932 alcuni servizi per la Penisola Sorrentina; successivamente essendosi dimostrata la impossibilità per la Finanza di assumersi l'onere di un aumento di sovvenzione per tutta la durata della convenzione 9 novembre 1925, e d'altra parte rendendosi sempre più insostenibile la situazione della Società, il Ministero delle comunicazioni ha ritenuto necessario di assegnare alla Società un compenso per le perdite finora sofferte e di ridurre ancora altri servizi per modo che senza ulteriore aggravio per lo Stato la Società possa continuare ad assolvere gli impegni assunti con la convenzione 9 novembre 1925 e relative modificazioni.

Quindi è che fra il tenente generale di porto ispettore cav. di gr. cr. Giulio Ingianni, direttore generale della Marina mercantile, agente in nome e per conto del Ministero delle comunicazioni, e il sig. comm. Domenico Laudiero fu Vincenzo, consigliere di amministrazione della Società « Partenopea » anonima di navigazione, sedente in Napoli, in nome e per conto della Società stessa, in virtù di regolare mandato;

È stato concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Alle linee 1-*b*, 1-*c*, 1-*d* e 1-*e*, di cui all'art. 1 della convenzione 27 ottobre 1927, indicata nelle premesse, sono sostituite dal 16 aprile 1932 le linee seguenti:

A) per il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre:

linea 1-*b*) Capri-Massalubrense-Sorrento-Napoli e ritorno, periodicità: giornaliera, esclusi i giorni festivi; velocità oraria normale di esercizio: miglia 12;

linea 1-*c-d*) Piano di Sorrento - Meta - Equa (Seiano) - Vico Equense - Napoli - Vico Equense - Equa (Seiano) - Meta - Piano di Sorrento - Sorrento - Napoli - Vico Equense - Equa (Seiano) - Meta - Piano di Sorrento; periodicità: giornaliera, esclusi i giorni festivi; velocità oraria normale di esercizio: miglia 12;

linea 1-*e*) Capri - Massalubrense - Sorrento - Piano di Sorrento - Meta - Equa (Seiano) - Vico Equense - Napoli e ritorno; periodicità; i soli giorni festivi; velocità oraria normale di esercizio: miglia 12;

B) per il periodo dal 1° novembre al 31 marzo:

linea 1-*e*) Capri - Massalubrense - Sorrento - Piano di Sorrento - Meta - Equa (Seiano) - Vico Equense - Napoli e ritorno: periodicità: giornaliera; velocità oraria normale di esercizio: miglia 14.

Alle linee 1-*a*), 3 e 4 di cui all'art. 1 della predetta convenzione 27 ottobre 1927 sono sostituite dal 1° giugno 1933 le linee seguenti:

linea 3: Amalfi - Positano - Capri - Napoli e ritorno; periodicità: giornaliera esclusi i giorni festivi; velocità oraria normale di esercizio: miglia 12;

linea 4: Amalfi - Atrani - Minori - Maiori - Salerno e ritorno; periodicità: giornaliera con prolungamento trisetti-

manale dal 15 aprile al 15 ottobre a Positano toccando Conca Marini e Praiano, e con una corsa domenicale dal 15 giugno al 15 settembre Salerno, Maiori, Minori, Atrani, Amalfi e ritorno; velocità oraria normale di esercizio: miglia 11.

In conseguenza di queste ulteriori modificazioni le linee 1-*b*, 1-*c-d*, 1-*e*, di cui alle precedenti lettere *A* e *B* assumono dal 1° giugno 1933 la designazione, rispettivamente di 1-*a*, 1-*b*, 1-*c*.

Qualora lo sviluppo del traffico lo dimostrasse necessario, ad insindacabile giudizio del Ministro per le comunicazioni, il concessionario dovrà, in luogo delle linee di cui alle predenti lettere *A* e *B*, ripristinare le linee 1-*b*, 1-*c*, 1-*d* e 1-*e* contemplate dall'articolo 1 della citata convenzione 27 ottobre 1927 e precisamente:

a) linea 1-*b*): Capri - Massalubrense - Sorrento - Napoli e ritorno; periodicità: giornaliera esclusi i giorni festivi; velocità oraria normale di esercizio: miglia 12;

b) linea 1-*c*): Piano di Sorrento - Meta - Napoli e ritono; periodicità: giornaliera, esclusi i giorni festivi; velocità oraria normale di esercizio: miglia 12;

c) linea 1-*d*): Equa (Seiano) - Vico Equense - Napoli e ritorno; periodicità: giornaliera esclusi i giorni festivi, velocità oraria normale di esercizio: miglia 12;

d) linea 1-*e*): Capri - Massalubrense - Sorrento - Piano di Sorrento - Meta - Equa (Seiano) - Vico Equense - Napoli e ritorno; periodicità: i soli giorni festivi; velocità oraria normale di esercizio: miglia 12.

Art. 2.

Il secondo e il terzo comma dell'art. 2 della convenzione 9 novembre 1925, di cui nelle premesse, sono sostituiti dal 1° gennaio 1932 dai seguenti:

« La sovvenzione sarà soggetta a revisione triennale in relazione alle variazioni del prezzo del combustibile, tenuto conto, a questo scopo, di un consumo medio annuo di tonnellate cinquemilatrecento (5300) di carbone e di un prezzo base di lire 140 a tonnellata cif. Genova primario Cardiff, di un consumo medio annuo di tonnellate tremila (3000) di nafta grezza (Fuel Oil) e di un prezzo base di lire 190 a tonnellata merce resa franco bordo Genova, e di un consumo medio annuo di tonnellate cinquecento (500) di nafta raffinata (Diesel Oil) e di un prezzo base di lire 240 a tonnellata merce resa franco bordo Genova.

« La revisione avrà luogo soltanto quando le medie dei prezzi del carbone o della nafta riferentisi al triennio precedente risultino superiori o inferiori rispettivamente ai prezzi base suddetti di almeno il 15 per cento. La correzione della sovvenzione sarà fatta in base alle medie di cui sopra e per la sola parte eccedente tale quota del 15 per cento ed avrà valore per il triennio successivo.

« Nel caso, peraltro, di medie superiori, l'aumento di sovvenzione che risulterebbe dalla revisione non sarà corrisposto al concessionario se non in quanto il concessionario stesso non abbia potuto far fronte nel triennio alla maggiore spesa per l'aumentato prezzo del combustibile con un maggior provento oltre quello di lire 3.500.000 annue che fu considerato nella determinazione della sovvenzione annua stabilita dal primo comma dell'art. 2 della convenzione 9 novembre 1925.

« Negli accertamenti che a tal uopo saranno disposti dal Ministero delle comunicazioni la media annua dell'eventuale maggior provento verificatosi durante il triennio in esame sarà determinata dalla media annua degli introiti lordi del traffico depurata del 15 per cento ».

Art. 3.

Il concessionario si obbliga di sostituire entro un anno dal giorno della pubblicazione della presente convenzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno uno dei piroscafi « Mergellina » o « Frisio » con altra nave di età non superiore a 10 anni, che sia riconosciuta dal Ministero delle comunicazioni perfettamente idonea al servizio.

Art. 4.

In aggiunta alla sovvenzione annua di lire quattromilionicentocinquantamila (L. 4.150.000) di cui all'art. 2 della convenzione 9 novembre 1925, il Ministero delle comunicazioni corrisponderà al concessionario, una volta tanto, un compenso di lire unmilionecentomila (L. 1.100.000) per l'esercizio finora effettuato dei servizi marittimi contemplati dalla citata convenzione 9 novembre 1925.

Art. 5.

Tutte le clausole e condizioni stabilite dalle convenzioni 9 novembre 1925, 16 marzo 1927 e 27 ottobre 1927, dalla tabella delle linee di navigazione allegata alla prima di dette convenzioni, modificata dall'art. 1 della convenzione 27 ottobre 1927 e dal capitolato *B* allegato pure alla convenzione 9 novembre 1925, si intendono applicabili alla presente convenzione in quanto non siano da questa modificate.

Fatta a Roma in tre originali, addì 20 aprile 1934-XII.

Per il Ministero delle comunicazioni:
Il direttore generale della Marina mercantile:
GIULIO INGIANNI.

Per la Società « Partenopea » an. di navigazione:
DOMENICO LAUDIERO FU VINCENZO.

Visto: *Il Ministro per le comunicazioni:*
CIANO.

REGIO DECRETO 3 maggio 1934, n. 798.

Proroga della vendita e validità dei francobolli celebrativi del Decennale della Marcia su Roma e dell'avvento al potere del Fascismo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti del 22 luglio 1932, n. 966, del 14 ottobre 1932, n. 1416, del 26 gennaio 1933, n. 50, e del 20 novembre 1933, n. 1620, concernenti l'emissione dei francobolli celebrativi del Decennale della Marcia su Roma e dell'avvento al potere del Fascismo;

Riconosciuto opportuno di prorogare la vendita dei francobolli stessi fino al 31 luglio 1934 e la loro validità fino al 31 agosto successivo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La vendita dei francobolli celebrativi del Decennale della Marcia su Roma e dell'avvento al potere del Fascismo è prorogata fino al 31 luglio dell'anno 1934-XII E. F. e la validità dei francobolli stessi fino al 31 agosto dell'anno medesimo.

Essi non saranno ammessi al cambio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

PUPPINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1934 - Anno XII.
Atti del Governo, registro 347, foglio 79. — MANCINI.

REGIO DECRETO 26 aprile 1934, n. 799.

Aggregazione del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Bologna alla Regia università della stessa sede, e costituzione di una facoltà di medicina veterinaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Su conforme parere del Consiglio superiore della educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1934 il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Bologna è aggregato alla Regia università della stessa sede, costituendo la Facoltà di medicina veterinaria.

Art. 2.

Alla Regia università di Bologna sono assegnati:

a) i professori di ruolo ed il personale di segreteria, assistente, tecnico e subalterno in servizio presso l'Istituto superiore di medicina veterinaria, nello stato di diritto e di fatto in cui si trova;

b) i contributi di qualsiasi natura che sono corrisposti all'Istituto medesimo sia dallo Stato che da altri enti e da privati. Resta ferma, per quanto concerne il contributo dello Stato, la disposizione contenuta nell'art. 2 del R. decreto 22 settembre 1932, n. 1450;

c) l'uso perpetuo degl'immobili, la proprietà del materiale mobile e tutti i diritti e gli oneri patrimoniali pertinenti allo stesso Istituto.

Art. 3.

Al ruolo dei professori della Regia università di Bologna sono aggiunti, per la Facoltà di medicina veterinaria, i sei posti assegnati al Regio istituto superiore di medicina veterinaria.

Il ruolo del personale di segreteria, assistente, tecnico e subalterno della Regia università di Bologna verrà dalle Autorità accademiche aumentato dei posti occorrenti per la detta Facoltà rimanendo eventualmente in soprannumero fino a riassorbimento con le successive vacanze il personale assegnato ai sensi dell'art. 2 lettera *a*), il quale risultasse in eccedenza rispetto ai posti medesimi.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 347, foglio 68. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 aprile 1934, n. 800.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Anna Salvo Porto a Porta Carini, con sede in Palermo.

N. 800. R. decreto 19 aprile 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Anna Salvo Porto a Porta Carini, con sede in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 19 aprile 1934, n. 801.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS. Crocifisso in Zammarò di S. Gregorio di Ippona (Catanzaro).

N. 801. R. decreto 19 aprile 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS. Crocifisso in Zammarò di S. Gregorio di Ippona (Catanzaro).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 19 aprile 1934, n. 802.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS. di tutte le Grazie, in Palermo.

N. 802. R. decreto 19 aprile 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS. di tutte le Grazie, con sede in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 19 aprile 1934, n. 803.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Maria della Purificazione del ceto dei Pollieri, in Palermo.

N. 803. R. decreto 19 aprile 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Maria della Purificazione del ceto dei Pollieri con sede nella provincia di Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO-LEGGE 26 maggio 1934, n. 804.

Modifica e disciplina della applicazione della tassa di bollo sui titoli esteri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge del bollo approvata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare e disciplinare l'applicazione della tassa di bollo sui titoli esteri in relazione alla situazione finanziaria del Paese;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I titoli esteri o italiani emessi all'estero, compresi i buoni del Tesoro di Stati esteri di qualsiasi scadenza, che si trovino nel Regno sprovvisti di bollo alla data di pubblicazione del presente decreto, debbono, in ogni caso, essere assoggettati a tassa di bollo, nel termine di giorni dieci dalla data medesima.

La tassa di cui sopra è stabilita in ragione di un decimo di quella fissata per ciascuna specie di titoli, dall'art. 199 della tariffa allegato *A* alla legge sul bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

Quando l'applicazione della tassa abbia luogo mediante apposizione di marche, l'annullamento delle medesime deve essere eseguito esclusivamente dagli Uffici del registro. A tali Uffici debbono essere presentati, nel termine di cui al comma 1° anche i titoli sui quali le marche siano già state apposte ed annullate direttamente dalla parte.

In questo caso sui titoli stessi sarà apposto, senza pagamento di ulteriore tassa, il bollo a calendario dell'Ufficio, munito della firma del procuratore.

Art. 2.

La tassa proporzionale ridotta come all'art. 1 è commisurata al valore effettivo dei titoli, tenuto conto della quotazione di borsa alla data più prossima antecedente a quella della pubblicazione del presente decreto e del corso più recente del cambio ufficiale della moneta nella quale il valore di essi è espresso.

Art. 3.

I titoli menzionati all'art. 1 appartenenti ad enti o cittadini italiani residenti o domiciliati nel Regno, nelle Colonie e nei Possedimenti, e che siano depositati o trovinsi, per qualsiasi ragione all'estero, debbono essere denunciati, entro lo stesso termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, ad un Ufficio del registro mediante apposita distinta in doppio esemplare contenente gli elementi atti a poter liquidare la tassa dovuta secondo i criteri indicati nei precedenti articoli.

Un esemplare della distinta, munito dell'annotazione dell'eseguito pagamento della tassa, è restituito al denunziante per essere accompagnate ai titoli quando essi siano successivamente presentati all'Ufficio del registro per l'apposizione materiale del bollo.

In siffatto caso, per tutti indistintamente i titoli da regolarizzare, il bollo è applicato mediante punzone o visto per il bollo senza altro pagamento oltre quello già eseguito in base alla denuncia.

Art. 4.

I titoli per i quali non sia stato deliberato o corrisposto alcun interesse o dividendo da oltre un biennio, non sono soggetti alla tassa di bollo di cui all'art. 1 fino a quando perduri tale condizione.

Il possessore di siffatti titoli è peraltro obbligato a presentare i titoli stessi, nel termine di cui all'art. 1, all'Ufficio del registro del distretto in cui il possessore medesimo ha la propria residenza. In luogo della presentazione dei titoli può essere inviata al detto Ufficio una distinta di essi in doppio esemplare, a mezzo di lettera raccomandata, con precisa dichiarazione che trattasi di titoli per i quali da oltre un biennio non è stato corrisposto alcun interesse o dividendo.

Il procuratore del registro appone sui titoli presentati o sulle distinte il semplice bollo a calendario dell'Ufficio, seguito dalla propria firma. Una delle distinte sarà restituita all'interessato.

Quando sui titoli dei quali trattasi sia stata ripresa la corresponsione degli interessi e dei dividendi relativi, essi dovranno essere assoggettati alla tassa di bollo, nel termine di mesi tre dalla data stabilita per la esigibilità degli interessi o dei dividendi.

Analoga dichiarazione dovrà farsi anche per quelli dei suddetti titoli che siano depositati o trovinsi, per qualsiasi ragione all'estero.

Art. 5.

Per la omessa presentazione o denuncia dei titoli nel termine di cui all'art. 1 s'incorre nelle sanzioni stabilite, per i titoli esteri dall'art. 66 della citata legge sul bollo.

Le medesime sanzioni si applicano in confronto di chiunque abbia curato l'incasso di cedole di titoli esteri o italiani emessi all'estero non muniti del prescritto bollo e di tutti coloro che, in ordine agli stessi titoli, abbiano esplicata alcuna delle azioni, o siano imputabili delle omissioni, di cui all'art. 60 della detta legge sul bollo.

È in facoltà del Ministro per le finanze di riconoscere agli effetti dell'esonero da penalità, i casi di forza maggiore o gli altri attendibili impedimenti che non abbiano consentito di presentare o denunciare i titoli per la bollazione entro il termine di cui all'art. 1 del presente decreto-legge.

Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni della vigente legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, contrarie a quelle contenute nel presente decreto.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare norme per la esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto che entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 347, foglio 104. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1934.
Norme che regolano le operazioni in cambi o divise.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931-IX, n. 1207;
Visto il R. decreto-legge 26 maggio 1934-XII, n. 804;

Decreta:

Art. 1.

Nessuna operazione in cambi o divise potrà essere eseguita se non risponde a reali necessità dell'industria e del commercio od a bisogni di chi viaggia all'estero.

Tali necessità dovranno risultare da documentazione originale. Potranno essere eseguite operazioni rispondenti a bisogni di persone residenti all'estero che hanno i loro beni nel Regno, nelle Colonie e nei Possedimenti.

Art. 2.

Ad operazione effettuata, dovrà essere apposta sui documenti giustificativi, da parte di chi fornisce la divisa, una stampigliatura che dichiari la quantità di divisa ceduta.

Art. 3.

Le banche, i banchieri, i cambiavalute e, in genere, le società, le ditte e gli enti, che hanno propri conti in divise all'interno o all'estero dovranno notificare il saldo di tali conti alla Banca d'Italia.

Tale notifica dovrà essere fatta non oltre il quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione del presente decreto per i saldi esistenti alla data della denuncia, e, successivamente, per decadi dalle banche, dai banchieri, dai cambiavalute, entro cinque giorni dalla fine della decade, per mese dalle società, dalle ditte e dagli enti entro dieci giorni dalla fine del mese.

Art. 4.

E' vietato dalla data di pubblicazione del presente decreto a banche, banchieri, cambiavalute, società, ditte, enti e cittadini italiani residenti o domiciliati nel Regno, nelle Colonie e nei Possedimenti, di eseguire per conto proprio o di altri l'acquisto sui mercati esteri di titoli e valori, sia esteri che italiani emessi all'estero.

Per i titoli, anche se materialmente depositati all'estero, già posseduti come sopra, la prova del possesso anteriore alla data di pubblicazione del presente decreto consisterà nel bollo o nella ricevuta della tassa di bollo ai sensi del R. decreto-legge 26 maggio 1934, n. 804.

Art. 5.

E' vietata l'esportazione, per qualsiasi motivo e sotto qualsiasi forma, di biglietti di banca, di assegni e di chèques pagabili in Italia, nelle Colonie e nei Possedimenti e di ogni sorta di titoli stilati in lire.

Le banche, gli enti o le ditte trassate, presso le quali sono pagabili i titoli di cui sopra o che, altrimenti, ne vengano, in qualsiasi modo in possesso, dovranno subito segnalare all'Istituto di emissione quelli dei titoli suddetti che risultassero aver circolato all'estero, fornendone gli estremi.

E' consentito a coloro che devono recarsi all'estero di portare seco biglietti italiani o titoli rappresentativi della moneta, stilati in lire, per somma che non ecceda complessivamente le Lit. 5000.

Da tale agevolezza sono escluse le persone che si recano all'estero più volte in uno stesso mese, nonchè quelle abitanti nella zona di frontiera e che abbiano occasione di attraversare con frequenza il confine.

A dette persone è concesso di portar seco una somma proporzionata alla durata del loro breve soggiorno all'estero.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche per i pagamenti in lire da effettuarsi a favore dell'estero, sia mediante accreditamento, sia mediante giro-conto.

Art. 7.

Occorrerà l'autorizzazione del Ministero delle finanze:

a) per concedere crediti in lire a favore di banche e ditte residenti all'estero, anche se di nazionalità italiana;

b) per scontare cambiali in lire emesse da case estere a carico di ditte italiane, sia pure a copertura di operazioni di commercio;

c) per scontare cambiali in lire emesse da case estere sopra le proprie dipendenze e sopra i propri rappresentanti in Italia, nelle Colonie, nei Possedimenti, anche se girate da terzi;

d) per scontare qualsiasi altra cambiale che appaia come il probabile mezzo escogitato da ditte estere per procurarsi disponibilità in lire;

e) per scontare cambiali di ditte italiane, stilate in lire, a favore di ditte estere.

Di tutti gli assegni e tratte, pagati per conto di banche e ditte estere deve essere data notizia giornaliera alla Banca d'Italia, per le eventuali giustificazioni che la Banca stessa credesse di richiedere.

Art. 8.

Lo sconto di tratte in lire, emesse da ditte esportatrici italiane su ditte estere, è autorizzato, purchè esse tratte siano a documentata copertura di vendite effettive e di merci realmente esportate.

Art. 9.

Per i cambi a termine, le operazioni, che devono sempre rispondere ai requisiti di cui all'art. 1, non devono mai effettuarsi con accreditamenti o addebitamenti in lire, ma il versamento o il ritiro delle lire deve sempre essere contemporaneo al ritiro o al versamento della divisa estera.

Art. 10.

Quando i clienti, compratori o venditori di divisa a termine, non possono, per giustificati motivi, ritirarle o consegnarle alla scadenza, le banche possono chiedere alla Banca d'Italia l'autorizzazione alla proroga pura e semplice del primitivo contratto.

La Banca d'Italia può autorizzare la proroga soltanto in base a documentazione che le banche devono tempestivamente presentargli insieme alla richiesta.

Art. 11.

È in facoltà del Ministro per le finanze di consentire eccezioni alle norme contenute nel presente decreto, su domanda motivata, sentito il parere del governatore della Banca d'Italia.

Art. 12.

La Banca d'Italia provvederà al controllo, presso banche, banchieri, cambiavalute, enti e ditte delle operazioni in cambi effettuate e vigilerà sull'osservanza delle norme tutte contenute nel presente decreto segnalando al Ministero delle finanze le eventuali infrazioni agli effetti delle sanzioni di cui all'art. 14.

Art. 13.

Agli effetti del controllo e della vigilanza di cui all'articolo precedente del presente decreto, le banche, i banchieri, i cambiavalute, gli enti e le ditte dovranno presentare agli incaricati della Banca d'Italia, i registri, i libri, i copialettere, le lettere e i documenti che essi dovessero richiedere.

Art. 14.

Senza pregiudizio delle maggiori pene comminate dalle leggi comuni e dalla sanzione di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 29 settembre 1931-IX, n. 1207, i contravventori alle disposizioni del presente decreto saranno puniti con ammende che il Ministro per le finanze ha facoltà di stabilire fino ad un importo pari al valore dei titoli e delle divise trovate in contravvenzione.

Qualora si tratti di società, o enti, le sanzioni saranno applicabili anche al presidente, all'amministratore delegato ed ai sindaci, nonchè ai funzionari e agli impiegati che con la loro azione personale abbiano reso possibile l'operazione ovvero abbiano reso possibile la presentazione di essa in guisa da ostacolare l'accertamento della sua effettiva natura.

Qualora i trasgressori siano ditte o privati, le sanzioni di cui sopra saranno applicabili ai titolari, agli interessati direttamente all'operazione, nonchè agli impiegati che abbiano agito nel modo di cui al precedente comma.

Alle sanzioni di cui al presente articolo sono soggetti anche tutti coloro che sotto qualsiasi forma intervengono alle operazioni non consentite dal presente decreto.

Il Ministro per le finanze procederà con tutti i mezzi a propria disposizione alle indagini ed agli accertamenti necessari per assicurare l'esatta applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 maggio 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(6657)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1934.
Riconoscimento del Fascio di Torre di Mosto (Venezia) ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 2 febbraio 1934-XII, con la quale il segretario del Fascio di Torre di Mosto (Venezia) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Torre di Mosto (Venezia) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 aprile 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(6627)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1934.
Riconoscimento del Fascio di Sassuolo (Modena) ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Sassuolo (Modena) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Sassuolo (Modena) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 aprile 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(6628)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1934.
Riconoscimento del Fascio di Monte S. Pietro (Bologna) ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 6 marzo 1934-XII, con la quale il segretario del Fascio di Monte S. Pietro (Bologna) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Monte S. Pietro (Bologna) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 aprile 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(6629)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1934.
Determinazione della misura del premio, di cui al R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 337, da corrispondersi alla seta tratta venduta durante il mese di marzo 1934.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 337, concernente la istituzione di un premio alla seta tratta prodotta con bozzoli italiani;
Visto il decreto Ministeriale 6 aprile 1934, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile stesso anno, registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 354, contenente le modalità e le condizioni per la concessione del premio di cui al R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 337;
Visto il decreto Ministeriale 7 maggio 1934, registrato alla Corte dei conti il 9 stesso mese, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 23, con il quale sono state determinate le tabelle di classificazione della seta tratta da ammettersi al premio istituito con il precitato R. decreto-legge 8 marzo 1934;
Sentito l'Ente Nazionale Serico;

Decreta:

Articolo unico.

I premi da assegnare ai produttori di seta tratta per le partite vendute dal 13 al 31 marzo 1934, sono fissati, per le singole categorie classificate ai sensi del decreto Ministeriale 7 maggio 1934 nelle premesse citato, nella misura seguente:
a) Per le sete classificate secondo il sistema del seriplano:

1ª categoria L. 12 — per chilogrammo;
2ª » » 11,50 » »
3ª » » 11 — » »

b) Per le sete classificate secondo il sistema degli « Usi Internazionali »:

1ª categoria L. 11 — per chilogrammo;
2ª » » 10,50 » »
3ª » » 10 — » »

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1934 - Anno XII

Il Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(6639)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1934.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'assicurazione nei confronti della Società anonima « Unione Grandine » con sede in Milano.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;
Considerato che la Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « Unione Grandine », con sede in Milano, ha cessato l'esercizio assicurativo;

Decreta:

Articolo unico.

È revocata l'autorizzazione all'esercizio dell'assicurazione nei confronti della Società anonima « Unione Grandine », con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 maggio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

(6640)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-271.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Pirjevec fu Matteo, nato a Sesana, frazione Danna, il 28 agosto 1891 e residente a Sesana, frazione Danna n. 30, è restituito nella forma italiana di « Pierazzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Carolina Rencelj in Pirjevec fu Matteo, nata il 17 settembre 1897, moglie;
2. Francesco di Francesco, nato il 12 novembre 1923, figlio;
3. Carlo di Francesco, nato il 18 febbraio 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(2134)

N. 11419-270.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Pirjevec fu Giuseppe, nato a Sesana, frazione Orle, il 16 gennaio 1873 e residente a Sesana, frazione Orle n. 36, è restituito nella forma italiana di « Pierazzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Husu in Pirjevec fu Matteo, nata il 26 gennaio 1876, moglie;
2. Giustina di Giuseppe, nata il 21 settembre 1906, figlia;
3. Giuseppe di Giuseppe, nato il 12 febbraio 1910, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(2135)

N. 11419-269-II

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Daniela Maria Kocjan fu Giovanni, nata a Sesana il 19 febbraio 1922 e residente a Sesana n. 136, è restituito nella forma italiana di « Canciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giovanni Lodovico fu Giovanni, nato il 12 febbraio 1924, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(2136)

N. 11419-269.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Valentino Pirjevec di Giovanni, nato a Sesana il 6 febbraio 1893 e residente a Sesana n. 136, è restituito nella forma italiana di « Pierazzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Tominc in Pirjevec di Luigi, nata il 21 settembre 1899, moglie;
2. Romano di Valentino, nato il 21 febbraio 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(2137)

N. 11419-272.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Pirjevec fu Giuseppe, nato a Sesana, frazione Danna, il 1° gennaio 1853 e residente a Sesana, frazione Danna n. 37, è restituito nella forma italiana di « Pierazzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia di Antonio, nata il 24 dicembre 1890, figlia;
2. Antonio di Antonio, nato il 9 ottobre 1898, figlio;
3. Francesca di Antonio, nata il 18 agosto 1901, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(2133)

N. 11419-268.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Pirjevec fu Antonio, nato a Sesana, frazione Orle, il 19 dicembre 1903 e residente a Sesana, frazione Orle n. 39, è restituito nella forma italiana di « Pierazzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Carla Stojkovic in Pirjevec di Giuseppe, nata il 22 settembre 1904, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(2138)

N. 11419-267.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Pirjevec fu Giacomo, nato a Sesana, frazione Orle, l'8 ottobre 1867 e residente a Sesana, frazione Orle n. 2, è restituito nella forma italiana di « Pierazzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Rodica in Pirjevec fu Andrea, nata il 26 febbraio 1866, moglie;
2. Maria di Francesco, nata il 21 marzo 1894, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(2139)

N. 11419-266.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Pirjevec fu Andrea, nato a Sesana, frazione Orle, il 1° ottobre 1893 e residente a Sesana, frazione Orle n. 12, è restituito nella forma italiana di « Pierazzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Vitez in Pirjevec di Giovanni, nata il 7 giugno 1889, moglie;
2. Adele di Francesco, nata il 21 gennaio 1922, figlia;
3. Maria di Francesco, nata il 2 dicembre 1923, figlia;
4. Francesco di Francesco, nato il 29 aprile 1926, figlio;
5. Vittoria di Francesco, nata il 23 gennaio 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(2140)

N. 11419-265.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Pirjevec fu Giovanni, nato a Sesana, frazione Danna, il 4 ottobre 1864 e residente a Sesana, frazione Danna n. 29, è restituito nella forma italiana di « Pierazzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Luigi di Francesco, nato il 6 giugno 1901, figlio;
2. Maria di Francesco, nata il 17 ottobre 1906, figlia;
3. Anna di Francesco, nata il 7 luglio 1910, figlia;
4. Maria di Luigi, nata l'11 novembre 1905, nipote;
5. Massimiliano di Luigi, nato il 10 ottobre 1911, nipote;
6. Maria Miklavec in Pirjevec di Luigi, nata l'8 dicembre 1906, nuora.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale. notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(2141)

N. 11419-264-11.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Francesca Karnel fu Giovanni, nata a S. Pietro del Carso il 23 settembre 1878 e residente a Sesana, frazione Danna n. 28, è restituito nella forma italiana di « Cargnelli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria fu Giovanni, nata l'8 agosto 1866, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale. notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(2142)

N. 11419-264.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Pirjevec fu Giuseppe, nato a Sesana, frazione Danna, il 4 maggio 1847 e residente a Sesana, frazione Danna n. 28, è restituito nella forma italiana di « Pierazzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Karnel in Pirjevec fu Giovanni, nata l'8 agosto 1866, moglie;
2. Giuseppe di Giovanni, nato il 1° settembre 1886, figlio;
3. Francesca Jesusic in Pirjevec fu Andrea, nata il 14 ottobre 1897, nuora;
4. Francesca di Giuseppe, nata il 23 dicembre 1924, nipote;
5. Giuseppe di Giuseppe, nato il 29 settembre 1926, nipote;
6. Camilla di Giuseppe, nata il 25 settembre 1928, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(2143)

N. 11419-263.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494,

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Pirjevec fu Andrea, nato a Sesana, frazione Orle, il 15 novembre 1886 e residente a Sesana, frazione Orle n. 33, è restituito nella forma italiana di « Pierazzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Husu in Pirjevec fu Francesco, nata il 15 agosto 1876, moglie;
2. Carolina di Andrea, nata il 20 settembre 1913, figlia;
3. Milano di Andrea, nato il 13 giugno 1915, figlio;
4. Giuseppe di Andrea, nato il 27 marzo 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(2144)

N. 11419-262.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Pirjevec fu Ernesto, nato a Sesana, frazione Danna, il 29 gennaio 1857 e residente a Sesana, frazione Danna n. 31, è restituito nella forma italiana di « Pierazzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Jelusic in Pirjevec fu Antonio, nata il 9 settembre 1857, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato il 25 ottobre 1884, figlio;
3. Vittoria Miklavec in Pirjevec fu Francesco, nata il 7 luglio 1896, nuora;
4. Massimiliano di Giuseppe, nato il 4 giugno 1914, nipote;
5. Erminia di Giuseppe, nata il 13 aprile 1921, nipote;
6. Olga Maria di Giuseppe, nata il 21 maggio 1923, nipote;
7. Maria Floreana di Giuseppe, nata il 3 maggio 1925, nipote;
8. Giovanna Francesca, di Giuseppe, nata il 3 ottobre 1926, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(2145)

N. 11419-259.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Pirjevec fu Tommaso, nato a Sesana il 20 febbraio 1872 e residente a Sesana n. 28, è restituito nella forma italiana di « Pierazzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Fabcic in Pirjevec fu Francesco, nata l'11 giugno 1872, moglie;
2. Giovanni Stefano di Giuseppe, nato il 26 dicembre 1898, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(2149)

N. 11419-261.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Pirjevec fu Giuseppe, nato a Sesana il 13 gennaio 1874 e residente a Sesana n. 49, è restituito nella forma italiana di « Pierazzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Rencelj in Pirjevec fu Giuseppe, nata il 15 gennaio 1877, moglie;
2. Francesco di Antonio, nato il 13 agosto 1902, figlio;
3. Anna Maria di Antonio, nata il 18 luglio 1905, figlia;
4. Giuseppe di Antonio, nato il 6 ottobre 1908, figlio;
5. Stanislao Antonio di Antonio, nato il 21 novembre 1918, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(2146)

N. 11419-260-II.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Maria Miklavec fu Antonio vedova Pirjevec, nata a Sesana, frazione Danna, il 17 gennaio 1860 e residente a Sesana, frazione Orle n. 19, sono restituiti nella forma italiana di « Michelazzi » e « Pierazzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(2147)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, nella seduta del 18 maggio 1934-XII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 aprile 1934, n. 760, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 17 maggio 1934, che modifica il R. decreto-legge 2 marzo 1933, n. 165, relativo alla istituzione dell'Ufficio per la preparazione dell'Organo degli approvvigionamenti dall'estero.

(6643)

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza della

Camera dei deputati, in data 15 marzo 1934-XII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 maggio 1934, n. 111 — recante disposizioni di coordinamento e di integrazione delle norme per il servizio del chinino dello Stato.

(6642)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Scioglimento dell'Amministrazione ordinaria del Consorzio di bonifica dell'Alento e nomina di un commissario straordinario.

Con decreto in data 16 maggio 1934-XII, n. 2397, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è stata sciolta l'Amministrazione ordinaria del Consorzio di bonifica dell'Alento, in provincia di Salerno, ed è stato nominato a commissario straordinario dell'ente il comm. barone Francesco Marciano, già presidente della disciolta amministrazione.

(6606)

MINISTERO DELLE FINANZE

Pubblicazione di ruoli di anzianità.

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, si rende noto che sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza e della Ragioneria generale dello Stato, secondo la situazione al 1° gennaio 1934-XII.

Roma, 18 maggio 1934 - Anno XII

(6611)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Ordinamento delle maestranze portuali di Castellammare del Golfo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1095, si rende noto che con decreto 6 maggio 1934-XII, n. 99, della Regia Direzione marittima di Palermo è stata costituita, a Castellammare del Golfo, la Compagnia denominata « Compagnia dei lavoratori portuali di Castellammare del Golfo ».

(6610)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA - UFFICIO IMPIANTI INDUSTRIALI

Sesto elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali o per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti, ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e del R. decreto 15 maggio 1933, n. 590.

NUOVI IMPIANTI.

167. — Decreto Ministeriale 26 ottobre 1933-XI, col quale la domanda della Società anonima Rayon Valle Cavallina, con sede in Ranzanico (Bergamo) intesa ad ottenere la preventiva autorizzazione per l'impianto di una fabbrica di rayon, non è accolta.

168. — Decreto Ministeriale 2 gennaio 1934-XII, col quale la Società anonima « Fiat » - Sezione Ferriere Piemontesi - con sede in Torino, è autorizzata ad impiantare, nel proprio stabilimento di Torino, un nuovo laminatoio a freddo a quattro cilindri.

169. — Decreto Ministeriale 2 maggio 1934-XII, col quale la Società Anonima Vendita Ingrosso Pesce (S.A.V.I.P.), con sede in Roma, è autorizzata ad esercire in Gaeta, una fabbrica di ghiaccio da destinarsi esclusivamente al consumo interno del locale mercato del pesce.

170. — Decreto Ministeriale 2 maggio 1934-XII, col quale la domanda della ditta Fratelli Mancioli, con sede in Sovigliana, diretta ad ottenere l'autorizzazione per impiantare, in Sovigliana (provincia di Firenze), uno stabilimento industriale per la produzione di bottigliame di vetro scuro, non è accolta.

171. — Decreto Ministeriale 2 maggio 1934-XII, col quale la domanda del dott. Gino Pavanetti, residente in La Spezia, diretta ad ottenere l'autorizzazione per impiantare, in La Spezia, un'officina per la cesoiatura delle lamiere di ferro provenienti dalle demolizioni navali praticate nei cantieri di Porto Venere, non è accolta.

172. — Decreto Ministeriale 2 maggio 1934-XII, col quale la domanda della ditta Felice Corsi & Figli, con sede in Lecco, diretta ad ottenere l'autorizzazione per uno stabilimento industriale destinato alla spremitura e alla raffinazione di olii di semi, sito in Lecco, non è accolta.

173. — Decreto Ministeriale 2 maggio 1934-XII, col quale la domanda della ditta Marchionni Romano, con sede in Sesto Fiorentino, diretta ad ottenere l'autorizzazione per impiantare, in Sesto Fiorentino, una fabbrica di saponi comuni, non è accolta.

174. — Decreto Ministeriale 2 maggio 1934-XII, col quale la domanda della Società anonima I.S.E.A., con sede in Galliate (Novara), diretta ad ottenere l'autorizzazione per impiantare, in Galliate (Novara), un nuovo stabilimento industriale per la produzione di saponi comuni, industriali e profumati e di profumerie in genere, non è accolta.

175. — Decreto Ministeriale 2 maggio 1934-XII, col quale la domanda del rag. Lorenzo Bracco, residente in Milano, diretta ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Milano, un impianto per la produzione di solforicinati, bozzine, appretti e simili, non è accolta.

176. — Decreto Ministeriale 2 maggio 1934-XII, col quale la domanda della ditta G. Boringhieri, con sede in Torino, diretta ad ottenere l'autorizzazione per impiantare, in Torino, una fabbrica di lievito di birra per panificazione, non è accolta.

177. — Decreto Ministeriale 2 maggio 1934-XII, col quale la domanda della Società Costruzioni Ingranaggi e Affini (S.C.I.A.), con sede in Milano, diretta ad ottenere l'autorizzazione per impiantare, in Milano, uno stabilimento industriale per la fabbricazione di motociclette, non è accolta.

178. — Decreto Ministeriale 2 maggio 1934-XII, col quale la domanda della ditta Demetrio Felici, con sede in Pesaro, diretta ad ottenere l'autorizzazione per l'impianto, in Pesaro, di una nuova fabbrica di pallini da caccia, non è accolta.

179. — Decreto Ministeriale 2 maggio 1934-XII, col quale la domanda del sig. Federici Federico, residente in Genova, diretta ad ottenere l'autorizzazione per impiantare, in Napoli, uno stabilimento industriale per la produzione di cemento pozzolanico, non è accolta.

180. — Decreto Ministeriale 2 maggio 1934-XII, col quale la domanda della Costituenda Società Anonima Elettrometallurgica Giordani, con sede in Brescia, diretta ad ottenere l'autorizzazione per l'impianto di uno stabilimento industriale da destinare alla fabbricazione di acciai speciali, non è accolta.

181. — Decreto Ministeriale 2 maggio 1934-XII, col quale la domanda della ditta Officine Solimano di Mario Solimano, con sede in Savona, diretta ad ottenere l'autorizzazione per impiantare, in Savona, un nuovo cantiere per costruzioni navali, non è accolta.

182. — Decreto Ministeriale 2 maggio 1934-XII, col quale la domanda della ditta Royal Radio, con sede in Milano, diretta ad ottenere l'autorizzazione per impiantare una fabbrica di parti di apparecchi radiofonici, non è accolta.

183. — Decreto Ministeriale 2 maggio 1934-XII, col quale la domanda della dittra Fratelli Fabbrini, con sede in Ariano Polesine (Rovigo) intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'impianto, nella suddetta località, di una nuova fabbrica di ghiaccio, non è accolta.

184. — Decreto Ministeriale 2 maggio 1934-XII, col quale la domanda della ditta Enrico Mattei, con sede in Milano, diretta ad ottenere l'autorizzazione per uno stabilimento industriale per la fabbricazione di grassi ed olii per concia e per la manipolazione di vernici, non è accolta.

185. — Decreto Ministeriale 2 maggio 1934-XII, col quale la domanda della ditta Mario Parducci, con sede in Livorno, diretta ad

ottenere l'autorizzazione per impiantare, in Livorno, una fabbrica di cavi e conduttori elettrici e di articoli vari di gomma, non è accolta.

186. — Decreto Ministeriale 2 maggio 1934-XII, col quale la Azienda Autonoma del Gas, con sede in Pisa, è autorizzata ad impiantare, in Pisa, un nuovo gasometro della capacità di 1000 (mille metri cubi).

187. Decreto Ministeriale 2 maggio 1934-XII, col quale i signori Patanè dott. Giuseppe e Grassi Orazio, residenti in Catania, sono autorizzati ad impiantare, nella zona agrumaria tra Giardini e Giarre, un nuovo stabilimento industriale destinato alla rettificazione e concentrazione di essenze agrumarie e alla trasformazione dei terpeni in alfa-terpineol cristallizzabile.

188. — Decreto Ministeriale 2 maggio 1934-XII, col quale la ditta G. Rivoira, con sede in Torino, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Torino, un nuovo impianto per la produzione dell'acetilene disciolto compresso in bombole.

189. — Decreto Ministeriale 2 maggio 1934-XII, col quale la Società Cementi del Jonio, con sede in Taranto, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Taranto, un forno da cemento di tipo verticale a grigia rotante in sostituzione di altri quattro antiquati ed inadatti.

190. — Decreto Ministeriale 2 maggio 1934-XII, col quale la Società « Montecatini » con sede in Milano, è autorizzata ad impiantare, in Bagnoli di Napoli, il proprio stabilimento di Pergola (Pesaro-Urbino), destinato alla ventilazione dello zolfo.

191. — Decreto Ministeriale 2 maggio 1934-XII, col quale la ditta Bartolomeo Cigliutti, con sede in Torino, è autorizzata ad impiantare, in Torino, un nuovo stabilimento industriale destinato alla fabbricazione di accessori per mezzi meccanici di trasporto terrestri ed aerei.

192. - Decreto Ministeriale 2 maggio 1934-XII, col quale la ditta Pasquale Morinino & Figlio, con sede in Termini Imerese (Palermo) è autorizzata ad impiantare, in Termini Imerese, un nuovo apparecchio per la produzione più razionale di zolfo ventilato in sostituzione di un altro antiquato ed inadatto.

193. — Decreto Ministeriale 2 maggio 1934-XII, col quale la ditta Torresini Carlo, con sede in Padova, è autorizzata ad installare, presso il proprio stabilimento di Padova, un nuovo impianto destinato alla cromatura di parti nichelate di biciclette.

194. — Decreto Ministeriale 2 maggio 1934-XII, col quale la Società Nazionale dei Radiatori, con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare uno stabilimento destinato alla fabbricazione di radiatori, caldaie, accessori per impianti di riscaldamento ed affini.

195. — Decreto Ministeriale 2 maggio 1934-XII, col quale la ditta Giulio Scotti, con sede in Desio (Milano), è autorizzata ad impiantare, in Desio, una fabbrica di nitrocellulosa di ricupero dalle pellicole cinematografiche di scarto.

196. — Decreto Ministeriale 2 maggio 1934-XII, col quale la ditta Camillo Lamperti, con sede in Erba (Como), è autorizzata ad installare, presso la nuova sede del suo stabilimento, sita in Erba (Como), altri venti telai destinati alla produzione di articoli di lino.

197. — Decreto Ministeriale 2 maggio 1934-XII, col quale la Società anonima Elios, (Cinematografia a Colori), con sede in Milano, è autorizzata ad impiantare, in Milano, uno stabilimento per la produzione di films a colori e la costruzione di speciali apparecchi da presa.

198. — Decreto Ministeriale 2 maggio 1934-XII, col quale la Società in nome collettivo Lazzarotto Guido & C., con sede in Padova, è autorizzata ad impiantare, in Padova, una vasca per bagno elettrolitico di cromatura semplice e relativi accessori.

199. — Decreto Ministeriale 2 maggio 1934-XII, col quale la ditta « La Rigenerazione », con sede in Torino, è autorizzata ad impiantare, in Torino, una fonderia per il ricupero dei metalli non ferrosi contenuti nelle scorie, torniture e nei cascami di essi.

TRASFORMAZIONI ED AMPLIAMENTI.

200. — Decreto Ministeriale 2 gennaio 1934-XII, col quale la Società « Ilva » Alti Forni e Acciaierie d'Italia, con sede in Genova, è autorizzata a:

a) completare l'impianto di un treno a lamiere medie già in corso di costruzione nello stabilimento di Novi Ligure;

b) compiere nello stabilimento di Vado Ligure, ex Ferrotaie, alcuni lavori di adattamento per potervi trasportare alcuni macchinari esistenti nello stabilimento di Savona, ex Ferrobates, in modo da poter riunire le due lavorazioni;

c) trasportare e montare nello stabilimento di Piombino l'intero macchinario costituente un laminatoio per piccoli ferri mercantili esistente nello stabilimento di Novi San Rocco;

d) completare i laminatoi dello stabilimento di Bagnoli (Napoli) col trasporto dei due treni per ferri mercantili da 450 a 300 esistenti nello stabilimento di Imperia II.

201. — Decreto Ministeriale 2 maggio 1934-XII, col quale la domanda della Società Anonima Fernerìs Battista, con sede in Ivrea, diretta ad ottenere l'autorizzazione per ampliare una propria officina meccanica, sita in Ivrea, con l'aggiunta di un treno laminatore, non è accolta.

202. Decreto Ministeriale 2 maggio 1934-XII, col quale la domanda della ditta Giuseppe Gatto « Vetreria Tecnica » con sede in Novi Ligure, diretta ad ottenere l'autorizzazione per ampliare la propria vetreria, sita in Novi Ligure, con l'aggiunta di una nuova macchina automatica per la fabbricazione di canne di vetro per lampade elettriche e valvole radio, non è accolta.

203. — Decreto Ministeriale 2 maggio 1934-XII, col quale la domanda della Società anonima Lamiere Speciali, con sede in Milano, diretta ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio stabilimento industriale, sito in Ponte S. Martino, con l'aggiunta di un reparto per la trasformazione dei ritagli, provenienti dalla lavorazione delle lamiere lucide eseguite nel suddetto stabilimento, in barre tonde ed esagonali adatte alla fabbricazione di viti di precisione, non è accolta.

204. — Decreto Ministeriale 2 maggio 1934-XII, col quale la domanda della ditta Vetreria Artistica E. Ferro & C., con sede in Murano (Venezia), diretta ad ottenere l'autorizzazione per ampliare un proprio stabilimento industriale, sito in Murano, e attrezzato per la produzione di vetri artistici, con l'aggiunta di un nuovo reparto per la produzione di canne di vetro per abat-jours, di conterie e di mosaici, non è accolta.

205. — Decreto Ministeriale 2 maggio 1934-XII, col quale la ditta Carrozzeria Bertone, con sede in Torino, è autorizzata ad installare in un unico stabilimento, sito in Torino, i propri impianti industriali destinati alla costruzione e alla riparazione di carrozzerie per automobili.

206. Decreto Ministeriale 2 maggio 1934-XII, col quale la Società anonima Felice Quentin, con sede in Firenze, è autorizzata ad impiantare, in Milano, un forno di tempera per vetro e cristallo, proveniente dallo stabilimento di Firenze.

207. — Decreto Ministeriale 2 maggio 1934-XII, col quale la Società anonima Sandoz, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il reparto per la fabbricazione dei prodotti chimici ausiliari alla industria tessile, sito nel proprio stabilimento di Milano, mediante l'installazione di un mescolatore a doppio fondo della capacità di 100 litri e di una caldaia a superficie libera di 400 litri.

208. — Decreto Ministeriale 2 maggio 1934-XII, col quale la Società anonima Industrie Salernitane Saponi e Affini, con sede in Salerno, è autorizzata ad ampliare, con l'aggiunta di un'altra caldaia, il proprio stabilimento di Salerno destinato alla produzione di saponi comuni da bucato.

(6605)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica.

Nel bando di concorso a 200 posti di ufficiale giudiziario di pretura, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 23 maggio 1934-XII, al comma 1° dell'art. 6 ove è detto: « ... un tema su nozioni di procedura civile *o* di uno su nozioni di procedura penale ... » deve invece leggersi: « ... un tema su nozioni di procedura civile *e* di uno su nozioni di procedura penale ... ».

(6645)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.